



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ COO:dt

Roma, 13 giugno 2011
Informativa n. 48/2011

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio - Attuazione della convenzione quadro e decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 novembre 2011 – Esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato di cui agli artt. 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139

Caro Presidente,

alcuni Ordini hanno chiesto chiarimenti in merito all'attuazione della convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale ed il MIUR, in relazione alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 novembre 2010 con specifico riferimento al caso in cui sia stata siglata la convenzione locale (ed attivati i relativi corsi) entro l'anno accademico 2011/2012.

Il decreto del 5 novembre 2010 si applica per sua espressa previsione "fino all'anno accademico 2011-2012". Nel caso in cui entro tale scadenza temporale sia stata siglata la convenzione a livello locale (ed attivati i corsi) potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- coloro che sono **iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale non in convenzione** e che richiedono l'iscrizione nel registro del tirocinio entro l'anno accademico 2011/2012 sono iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" solo se in possesso della laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270)¹ e dovranno integrare il corso di laurea con specifici crediti formativi, indicati nella tabella del decreto, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale².
- **coloro che invece si iscrivono ad un corso in convenzione** potranno da subito (senza attendere l'anno accademico 2012/2013) ottenere l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro sia se in possesso della laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), sia se in possesso di altra laurea triennale (appartenente, cioè, ad altra classe di studio) purché, in questo caso, siano colmati i debiti formativi richiesti dall'ordinamento per l'accesso alle lauree convenzionate e sia

¹ Vedi informativa del Consiglio Nazionale n. 26 del 12 aprile 2011.

² Un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

assicurato il recupero dei crediti formativi individuati all'articolo 1 della convenzione quadro prima dell'iscrizione al corso di studi per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica³⁻⁴.

In nessun caso fino all'anno accademico 2011/2012 l'Ordine che abbia già siglato una convenzione con l'Università (la quale abbia immediatamente attivato i corsi) potrà rifiutare l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio a coloro che sono iscritti ad un corso di laurea non convenzionato, in quanto il decreto del 5 novembre 2010 prevede un limite alla sua applicazione che è solo temporale ("fino all'anno accademico 2011-2012") e dunque non legato alla stipula (ed attivazione) delle convenzioni locali.

Quanto all'**esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con parere in data 1° giugno 2011 (che si allega), formulato in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale, ha ritenuto opportuno estendere l'esonero dalla prima prova scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine territoriale ed Università, abbiano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti, i crediti formativi indicati nelle tabelle di cui alla convenzione quadro.

Ciò chiarito, colgo l'occasione per ricordarTi che **a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 il tirocinio potrà essere svolto contestualmente al corso di laurea magistrale (o specialistica) esclusivamente in presenza di accordi stipulati tra l'Ordine e l'Università.** Ciò significa che, a partire dall'anno accademico 2012/2013, in assenza di accordi tra Ordine ed Università il tirocinio da dottore commercialista potrà essere effettuato solo dopo il conseguimento della laurea magistrale.

Ad oggi risulta che soltanto 27 Ordini hanno concluso accordi con gli atenei locali per cui Ti invito, se ancora non hai provveduto, ad accelerare i tempi di conclusione dell'accordo⁵.

Un cordiale saluto.



Claudio Siciliotti

³ Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro, i crediti formativi relativi alla laurea triennale possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale, ai sensi dell'art. 2 della convenzione.

⁴ Anche in questo caso un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

⁵ Gli accordi locali già siglati sono pubblicati sul sito di categoria (www.commercialisti.it) nella sezione area istituzionale_ norme e regolamenti_ accordi ordini territoriali-università.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ,
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Ufficio VI

Prot. 2312
del 1.6.2011

Al Presidente del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
p.zza della Repubblica 59
00185 ROMA

OGGETTO: Condizioni per l'esonero dalla prima prova degli esami di Stato di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs 28 giugno 2005, n. 139 fissate dagli artt. 1 e 3 della Convenzione quadro siglata il 13 ottobre 2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con riferimento alla richiesta di parere della S.V., questo Ufficio ritiene che in questa fase iniziale di applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione quadro siglata da questo Ministero e codesto Consiglio Nazionale appare opportuno estendere l'esonero dalla prima prova scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine territoriale ed Università, abbiano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti, i crediti formativi indicati nelle tabelle di cui alla convenzione medesima.

Spetta, poi, all'Ateneo presso cui il titolo è stato conseguito certificare che i crediti formativi richiesti siano stati comunque acquisiti dall'interessato durante il suo percorso formativo.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Assunta Cioffi